

DIVIETO DI FUMO

Ai sensi dell'art. 51 Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e dell'art. 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104



Il divieto di fumo nei luoghi pubblici è esteso alle istituzioni scolastiche e comprende anche le aree esterne di pertinenza delle scuole.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni normative (art. 51 Legge 3/2003, art. 4 D.L. 104/2013, e ss.mm.ii.):

- **È VIETATO FUMARE e UTILIZZARE e sigarette elettroniche**
- **all'interno dei locali** di tutti gli edifici scolastici (palestre comprese);
- in tutte le **aree all'aperto** di pertinenza della scuola (giardini, cortili e zone recintate);

Chiunque violi il divieto è soggetto a **sanzioni amministrative pecuniarie** che vanno **da € 27,50 a € 275,00**.

La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.

Il divieto interessa tutto il personale scolastico, gli alunni e si estende ai genitori e a tutti gli eventuali visitatori che si trovino nelle aree di cui sopra.

Le autorità cui compete accertare e contestare l'infrazione nelle istituzioni scolastiche sono: il delegato alla vigilanza di ciascun plesso (responsabile antifumo), la Polizia Amministrativa Locale, le Guardie Giurate, gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria.

Il responsabile antifumo vigilerà sull'osservanza del divieto, richiamerà formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto e segnalerà le infrazioni al DS, cui compete applicare le sanzioni pecuniarie. I delegati nelle diverse sedi dell'istituto sono:

SEDI SCOLASTICHE →	Giovanina Infanzia	Nuvole Infanzia	Penzale Infanzia	Primaria Penzale	Primaria Pascoli	Secondaria Pascoli
RESPONSABILE ANTIFUMO 	F. Borghi	G. Paganelli	M. Guerrini S. scainelli	A. Tartarini	G. Tomà	G. Labonia M. Borghi

La Dirigente Scolastica
Rosaria Calabria